



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2997 di data 4 ottobre 2021

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

Autorizzazione per la realizzazione di una nuova scala esterna al servizio del bar ristorante denominato "Baita Checco", in p.f. 1980 C.C. Vigo di Fassa, in località Ciampedie, in Comune di San Giovanni di Fassa – Sen Jan.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

Giorgio CESTARI	Presidente f.f.
Silvio DALMASO	componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci
Luca MALESANI	componente supplente Servizio foreste
Matteo MERZLIAK	componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
Claudio PALLAORO	componente supplente APPA – Settore qualità ambientale
Sergio BENIGNI	componente supplente Servizio prevenzione rischi
Paola VISINTAINER	componente supplente Servizio geologico
Cristina PENASA	componente supplente Servizio bacini montani
Elisabetta ROMAGNONI	componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette
Ermanno BERTUZZI	componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi, Stefano Gatti, del Servizio impianti a fune e piste da sci, Alberto Cipriani e Sara Sbetti del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio e Sergio Tonolli del Servizio foreste.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mitterpergher.

...o.O.o...

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 30 aprile 2021, prot. n. 296901, perfezionata in data 5 maggio 2021, prot. n. 309295, con la quale la società Baita Checco S.a.s. con sede in San Giovanni di Fassa – Sen Jan, Strada de Piz, 10, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, l'autorizzazione per la realizzazione di una nuova scala esterna al servizio del bar ristorante denominato "Baita Checco", in p.f. 1980 C.C. Vigo di Fassa, in località Ciampedie, in Comune di San Giovanni di Fassa – Sen Jan.

Visti gli elaborati progettuali, presentati in allegato alla domanda e successivo perfezionamento della stessa, successivamente integrati in data 23 settembre 2021, prot. n. 693788, evidenziando i lavori proposti, a firma dell'ing. Manuel Ghetta, rappresentati nei file sotto riportati e conservati nel protocollo provinciale PiTre:

progr.	denominazione file	prot.	data	allegato
1	TAV. 01 - ESTRATTI CARTOGRAFICI.pdf	309295	05/05/2021	A04
2	AGG. TAV. 03 - PLANIMETRIA E SEZIONE stato di raffronto.pdf	693788	23/09/2021	A01
3	AGG. TAV. 04 - PLANIMETRIA E SEZIONE stato di progetto.pdf	693788	23/09/2021	A02
4	Relazione paesaggistica agg.pdf	693788	23/09/2021	A03
5	Relazione tecnica agg.pdf	693788	23/09/2021	A04

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la realizzazione di una scala esterna al servizio del bar ristorante, al posto di un tappeto mobile di risalita esistente. Considerato che l'utilizzo del tappeto mobile non risulta particolarmente sicuro da parte dei pedoni, e non risulta particolarmente funzionale il suo continuo montaggio e smontaggio, la proprietà ha deciso di sostituire il tappeto mobile con una scala incassata nel terreno, che possa essere utilizzata sia nel periodo invernale che nel periodo estivo. La scala viene realizzata con dei fianchi in cemento armato incassati nel terreno, quest'ultimo contenuto da profili in acciaio zincato, e con scalini in acciaio, lasciando un franco libero sotto di essi che, per un migliore inserimento paesaggistico, sarà rinverdito.

Preso atto delle modifiche apportate al progetto a seguito delle sollecitazioni e richieste di chiarimento pervenute in sede di esame del progetto e delle precisazioni da parte di alcune strutture presenti in Commissione valutate nelle sedute di data 24 maggio 2021 e 26 luglio 2021.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la l.p. 4 agosto 2015, n. 15;
- visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (*decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg*);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Baita Checco S.a.s. con sede in San Giovanni di Fassa – Sen Jan, Strada de Piz, 10, alla realizzazione di una scala esterna al servizio del bar-ristorante denominato “Baita Checco”, sulla p.f. 1980 C.C. Vigo di Fassa, in località Ciampedie, in Comune di San Giovanni di Fassa – Sen Jan, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
3. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
4. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio foreste per il controllo di competenza;
5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
6. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

AN/fr